

Contabilità dei costi e Separazione contabile

Principi e criteri metodologici

1. Le informazioni sulle condizioni economiche praticate per l'interconnessione incluse nel sistema di contabilità dei costi devono contenere:
 - i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;
 - gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione incluso un margine di profitto ragionevole;
 - i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare i driver di costo utilizzati su ciascun servizio per l'attribuzione dei costi congiunti e comuni;
 - i piani di ammortamento dei servizi in base ai piani di ammortamento adottati dall'operatore in contabilità generale (bilancio civilistico);

2. Il sistema di contabilità di costi deve consentire la disaggregazione di almeno i seguenti elementi:
 - a*) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
 - b*) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
 - 1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;
 - 2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;
 - 3) se non è possibile imputare la categoria dei consumi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.

3. L'adozione di altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, viene rimessa alle risultanze di specifici provvedimenti dell'Autorità.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, Telecom Italia deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione.

5. Telecom Italia è obbligata a predisporre una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti.

6. L'operatore di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale, fermo quanto previsto dall'art. 63 del Codice, è obbligato a dare evidenza nei conti economici della contabilità regolatoria dei servizi di interconnessione dei costi ascrivibili agli obblighi di servizio universale.